



Sent. n. 101 e 102

# Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

N. 92 Leg. Gen.

Sentenze  
pronunciate nel procedimento penale, contro  
il Senatore Vincenzo Colmayer  
imputato  
di falso in atto pubblico e di abuso di autorità.

1. Sentenza 21 marzo 1907 della Commissione permanente d'istituzione.
2. Sentenza 27 maggio 1907 della Commissione permanente d'accusa.



N.º 7.000.18

Sent. A. 101

# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

### LA COMMISSIONE PERMANENTE D'ISTRUZIONE

pel procedimento a carico dell'On. Senatore Vincenzo COLMAYER;

Veduti gli atti tutti;

Veduta la requisitoria del Pubblico Ministero in data 18 corrente mese, per la quale, pel motivi in essa svolti, chiede che la Commissione permanente d'Istruzione dichiarare non farsi luogo a procedimento penale a carico dell'On. Sen. Comm. Vincenzo Colmayer, ed a carico altresì di quello fra gli avvocati della R. Avvocatura Erariale di Roma, non nominato in querela, ed al quale la querela stessa potrà riferirsi;

### PREMESSO IN FATTO:

Che con atto di citazione del 22 settembre del 1902, il sig. Luigi APPEL, già capitano dei bersaglieri, revocato dall'impiego con R. Decreto 15 ottobre, 1872, assumendo di essere stato vittima di ingiusta persecuzione da parte dell'autorità militare, a base di raggiri, di imbrogli, di maneggi, di intrighi, di frode, di falso ed altro, conveniva il Ministero della Guerra dinanzi il Tribunale Civile di Roma, per sentirsi dichiarare nulli e come non avvenuti gli atti compiuti in pregiudizio di esso Appel, e sentirsi condannato al risarcimento dei danni;

Che in quel primo tempo il giudizio non ebbe altro seguito, poi-

81. *Cont.*  
che la causa non fu iscritta a ruolo: bensì con successivo atto rias-  
suntivo d'istanza del 25 agosto 1905, il sig. Appel tornava a citare  
il Ministero della guerra per l'accoglimento delle domande spiegate  
nell'originario atto di citazione "limitandole per ora alla dichiara-  
zione della falsità dei documenti che furono presi a base degli ingiu-  
sti provvedimenti a carico dell'attore, e ciò a senso dell'art. 296 del  
Codice di Procedura Civile, intendendole di voler trattare di tale fal-  
sità come oggetto principale della causa";

Che nel giudizio così istituito e nel quale non era ancora inter-  
venuto alcun provvedimento del magistrato, il Prefetto della Provin-  
cia, con Decreto del 17 marzo 1906, sollevò conflitto di attribuzione  
a norma degli art. 1, 2 della legge 31 marzo 1877 n° 3761, richiedendo  
la Corte di cassazione di voler dichiarare la incompetenza dell'auto-  
rità giudiziaria, in quanto la istanza giudiziale dell'Appel aveva per  
oggetto la pretesa responsabilità della pubblica amministrazione per  
provvedimenti d'indole disciplinare, epperò sottratti al sindacato del  
magistrato ordinario;

Che in conseguenza del decreto prefettizio ed a norma di legge,  
il Tribunale civile di Roma, con ordinanza del 23 marzo 1906, debita-  
mente notificata alle parti, dispose la sospensione di ogni ulteriore  
atto di procedura;

Che intanto, da allora ad ora, il conflitto di giurisdizione non  
è stato portato a cognizione del Supremo Collegio nè dal convenuto Mi-  
nistero della Guerra, nè dallo stesso attore Appel, sebbene questi a-  
vesse a tal uopo chiesto ed ottenuto la concessione del gratuito pa-  
trocinio, con decreto della competente Commissione in data 10 novembre  
1906;

Che per contrario l'Appel, all'indomani di tale concessione, con  
la querela del 12 novembre 1906, riprodotta nel 13 successivo dicembre,  
ha impugnato di falso, a senso dell'art. 275 del Codice Penale, il men-  
tovato decreto del Prefetto: e però, investendo la querela un Senatore

del Regno, quale è l'On. Colmeyer, Prefetto di Roma, il Senato del Regno, con ordinanza di S.E. il Presidente in data 18 dicembre 1906, è stato costituito in Alta Corte di Giustizia per conoscere dell'anzidetta querela;

TUTTO CIO'PREMESSO, LA COMMISSIONE D'ISTRUZIONE HA CONSIDERATO:

Che il Decreto del Prefetto di Roma, che, nella intenzione del querelante, dovrebbe costituire il materiale di un delitto di falsità in atto pubblico commessa da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rappresenta invece l'esercizio di una facoltà al Prefetto riconosciuta dalla legge; e per ciò solo non può fornire materia né ad una imputazione di falso, né ancor meno ad una imputazione di abuso di autorità, alla quale pure, da ultimo il querelante somministra; (art. 175 codice penale);

Che, tuttavia, per quanto è dato intendere dalla querela, e forse un po' meno confusamente dalla "Aggiunta" alla querela stessa, l'asserita falsità del decreto del Prefetto consisterebbe in ciò che il decreto conterrebbe una serie di affermazioni false, nel senso però di affermazioni non rispondenti al vero, cioè mendaci; il quale concetto è specialmente scolpito in un punto della querela, ove è detto: "Nella fattispecie trattasi di conflitto temerariamente sollevato, con supposti falsi, tutto mendace, per renderlo plausibile, e però nullo fin da principio etc." Ed i falsi supposti, ed il mendacio, consisterebbero propriamente in ciò che nel decreto si riferisce inesattamente il contenuto degli atti di citazione, ed inesattamente si promette l'oggetto del giudizio, per derivarne appunto quella incompetenza dell'autorità giudiziaria che altrimenti non si sarebbe potuto in buona fede invocare;

Che non ispetti al giudice penale di versare in un esame, che deve essere riservato alla esclusiva competenza del supremo Collegio in sede civile, ai fini appunto di risolvere il conflitto a seconda che stimerà di aderire o di non aderire alle ragioni prospettate nel decreto di proposizione del conflitto medesimo;



Atto di notifica.   
 oggi, ventinove marzo 1907, in Roma   
 A richiesta del sig. Cancelliere presso l'Alta Corte   
 di Giustizia.

Le sottoscritto, uferore del Senato del Regno, funzio-   
 nante da Ufficiale Giudiziario dell'Alta Corte   
 di Giustizia.

ho proceduto, ai temp. dell'art. 18 del Regola-   
 mento giudiziario del Senato, alla notifica   
 della sentenza ordinaria della Commissione   
 permanente, d'Integrazione dell'Alta Corte,   
 al sig. avv. Gen. Eugenio Tofano, sostituto   
 Procuratore generale presso la Corte di   
 Cassazione in Roma, rappresentante il R.   
 Ministero presso l'Alta Corte di Giustizia,   
 ed all'On. sig. avv. Gen. Saverio Colmayer,   
 Senatore del Regno e Prefetto della Provin-   
 cia di Roma, insediato.

Cio' mediante consegna di copia dell'or-   
 dinanza alle persone ora espresse.

La notifica, in riguardo all'avv. Gen.   
 Eugenio Tofano, si e' effettuata al suo   
 domicilio in Roma, Via Nomentana 143.   
 dove io ho consegnata copia della sus-   
 scritta ordinanza in mano del proprio   
 figlio sig. Tofano Sergio.

La notifica, in riguardo all'On. avv. Gen.

tor. Suo cuglio Schuayer si è effettuata al  
suo domicilio in Roma, Piazza Venezia,  
pal. della Prefettura. Dove io ho conse-  
gnata copia del purificato atto in  
mani del suddetto signor Scritore Colmayer.

La fede



Coltellacci Vittorio  
ufficere del Senato

funzionante da uff. giudiziario  
del M. della Corte di Giustizia

Simile si notifica  
all'ufficere del Senato  
L. 0: 80